

Allegato "A" al n. 1242/844 di repertorio.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE AMBASCIATORI D'AMORE O.N.L.U.S.", con sede in Martina Franca (TA), vico I Gaetano Donizetti n. 8. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per oggetto:

PROMUOVERE INIZIATIVE DI BENEFICIENZA E SOLIDARIETA'

- Il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza e dell'istruzione;
- il perseguimento, con metodo di continuità, di obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, il miglioramento della condizione delle fasce deboli, in particolare dell'infanzia.
- Organizzazione di eventi calcistici e sportivi in genere, a livello nazionale e internazionale.
- Organizzazione di presenze e attività di promozione e conoscenza dell'Associazione e delle sue finalità all'interno di altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali.
- Organizzazione di eventi culturali e di spettacolo.
- Sviluppo di contatti con aziende e/o enti al fine di potenziare la raccolta di fondi e ottenere finanziamenti e sponsorizzazioni.
- Realizzazione di pubblicazioni stampate, multimediali, cine-audio-visive, nonché di siti Internet, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza dell'Associazione e delle sue attività.
- Attività di pubblicità e propaganda della sua esistenza e delle sue attività in ogni forma consentita.
- Realizzazione di una linea di prodotti da commercializzare il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.
- Raccolta di fondi mediante la vendita o la sottoscrizione a premi di oggetti ricevuti in dono.
- Attività di sensibilizzazione per i problemi riguardanti le popolazioni in sofferenza per l'acquisizione di nuovi soci.
- Per svolgere queste attività, l'Associazione può stabilire rapporti nell'ambito nazionale ed internazionale con altre associazioni, consorzi di società, enti pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni e con privati cittadini. A tal fine l'Associazione può fruire di servizi da parte di terzi e può acquisire in proprietà, affitto, locazione, comodato o

altre forme di disponibilità, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, beni immobili e mobili anche registrati. Inoltre, nello svolgimento delle proprie peculiari finalità, e/o nell'aderire a progetti altrui, può instaurare rapporti di collaborazione e/o affiliazione con associazioni terze che si riconoscano nello spirito e nei suoi fini e si propongano per questo di garantire la capillare ed armonica diffusione delle iniziative promosse.

- Promuovere attività di informazione e programmi di sensibilizzazione attorno a problematiche dello sviluppo economico, sociale e culturale dei singoli e dei popoli;
- Promuovere e realizzare la pubblicazione e la diffusione di materiale scientifico e informativo come: libri, periodici, riviste, raccolte fotografiche, materiale audiovisivo inerente ai suoi scopi;
- Gestire attività e servizi di cooperazione con i paesi poveri atti a creare una rete di collaborazione per la individuazione delle necessità e la realizzazione di progetti socio sanitari educativi e umanitari;
- Promuovere, organizzare e svolgere attività di ricerca, educazione e formazione in Italia e all'estero per il sostegno e l'integrazione degli immigrati e lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni povere nel mondo anche favorendo e sostenendo scambi interculturali, tirocini e stage;
- Promuovere attività di sostegno all'infanzia, alla famiglia, al disagio fisico, sociale e psicologico delle persone;
- Promuovere, organizzare e gestire servizi socio sanitari e di consulenza psicologica, legale, economica e imprenditoriale in Italia e all'estero per il sostegno e l'integrazione degli immigrati e per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni povere nel mondo;
- Promuovere e finanziare borse di studio, tirocini e stage in Italia e all'estero per cittadini italiani e dei paesi poveri del mondo sui temi inerenti agli scopi dell'associazione;
- Promuovere e gestire, anche in forma diretta, la raccolta, l'acquisto, la spedizione, il trasporto e la cessione gratuita di derrate alimentari, prodotti farmaceutici, materiale didattico e ogni bene necessario a soggetti, enti e istituzioni italiani e stranieri per finalità umanitarie, sanitarie e di sostegno allo sviluppo economico, sociale e culturale di popoli e paesi poveri;
- Curare la gestione, anche in forma diretta, di:
 - o Soggiorni estivi;
 - o Centri diurni;
 - o Aziende agrituristiche;
 - o Centri d'ascolto e centri d'accoglienza;
 - o Unità di strada;
 - o Attività di volontariato;
 - o Centri di primo soccorso all'estero;
 - o Favorire e sostenere la conoscenza e il ricorso al microcredito nelle aree povere dell'Italia e del mondo;
 - o Promuovere e concludere convenzioni e accordi nonché stabilire rapporti e collaborazioni con enti, persone fisiche e giuridiche incluso Università, Istituti di ricerca, Strutture Sanitarie, altre Associazioni e Società professionali, Enti Pubblici, Istituti di pena, ecc. per lo svolgimento di tutte le attività, anche meramente strumentali, necessarie al perseguimento dello scopo dell'associazione;
 - o Realizzare attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- Organizzare iniziative promozionali e culturali quali spettacoli, eventi, manifestazioni e concorsi per il sostegno e la promozione dell'associazione e/o di iniziative umanitarie dell'associazione e/o di terzi;
- Prestare servizi anche a pagamento per sostenere e finanziare l'associazione e/o le iniziative umanitarie dell'associazione e/o di terzi;
- Promuovere e organizzare lotterie, tombole, pesche, vendite e banchi di beneficenza per il sostegno e la promozione dell'associazione e/o di iniziative umanitarie dell'associazione e/o di terzi a tal fine acquistare a titolo sia oneroso che gratuito beni e servizi da terzi;
- Richiedere finanziamenti e prestiti a Enti Pubblici, Istituzioni, Banche, persone giuridiche e fisiche e svolgere tutti gli atti a tal fine necessari e connessi.

SUPPORTATE LE COPPIE ADOTTIVE INTERESSATE ALL'ADOZIONE, METTENDO AL CENTRO IL BAMBINO E LE SUE ESIGENZE

- offrire occasione di confronto e sostegno alle coppie adottive e favorire lo scambio delle reciproche esperienze, fornire assistenza alle coppie che intendono adottare;
- promuovere la tematica dell'adozione e sensibilizzare l'opinione pubblica su questo argomento, anche mediante convegni e conferenze presso le istituzioni pubbliche e private;
- organizzare e realizzare, con la collaborazione di esperti del settore, attività di formazione ed informazione rivolte alle coppie, agli operatori del settore, agli insegnanti e alle persone interessate. Per raggiungere questi scopi l'Associazione può ottenere il concorso di giuristi, psicologi, pedagoghi ed esperti e stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici (scuola, ASL, enti locali e territoriali), nonché con associazioni aventi analoghe finalità.

PROMUOVERE LE POLITICHE GIOVANILI

- contribuisce alla diffusione tra i giovani cittadini di una sempre maggiore sensibilità e partecipazione alla vita sociale, difendendo il primato della tutela vita e della persona umana;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- promuove attività culturali e sociali, sportive, ludico-ricreative e servizi dedicati ai giovani ed a tutte le persone del territorio;
- organizza momenti di partecipazione, incontro e informazione con la popolazione per discutere problemi comuni;
- stimola e verifica l'operato delle istituzioni e della Pubblica Amministrazione;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, un sollievo al proprio disagio.
- per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
 - attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi;
 - attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
 - attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

PROMUOVERE LE POLITICHE PARI-OPPORTUNITA' E FEMMINILI

- promuovere e svolgere indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio;

- promuovere azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali e nazionali;
- operare per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;
- sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola in collaborazione con le istituzioni preposte per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- attraverso gli Uffici del Comune promuovere iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.), sia nel campo del «saper fare» (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoriali, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc.);
- attraverso gli Uffici del Comune attuare iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale favorendo inoltre una migliore ripartizione delle responsabilità familiari tra i sessi;
- favorire la costituzione di reti di relazione con le associazioni femminili;
- provvedere al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione di materiale bibliografico e documentaristico sulla cultura di genere e sulla condizione femminile;

PROMUOVERE L'ATTIVITA' SOCIALE DEGLI ANZIANI

- Promuovere il proficuo impiego del tempo libero attraverso iniziative di natura culturale – ricreativa, ludico sportiva, sociale ed assistenziale per dare agli anziani momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- Propulsione e programmazione verso l'esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari e culturali del territorio (case di riposo, case albergo, comunità alloggio, servizi di assistenza domiciliare, servizi sanitari per cronici e lungodegenti, centri polivalenti, servizi culturali e ricreativi);
- Promozione e sviluppo di attività ricreativo-culturali mediante visite di luoghi o strutture nell'ambito urbano ed extraurbano, con relativa organizzazione del servizio di solo viaggio o di solo ristoro;
- Partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina;
- Promozione di attività ludico-motoria con l'organizzazione presso impianti comunali reperiti di norma in regime di gratuità;
- Promozione di attività lavorative e artigianali (artigianato occupazionale e conservativo di valori tradizionali e culturali con l'impiego di strumenti di lavoro e di utensili vari) utilizzando l'esperienza di artigiani anziani specie se portatori di mestieri in via di estinzione;
- Promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione, ecc.
- Promozione e programmazione di attività ricreative e di informazione come motivo di salvaguardia dei valori culturali, di incontro e di scambio di esperienze culturali, con l'impiego di idonei strumenti (proiettori cinematografici, registratori, impianti fonici, giochi vari, televisori, giornali quotidiani, rotocalchi, piccoli e medi elettrodomestici, ecc.) in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
- Organizzazione di riunioni conviviali, previamente concordati con il Servizio Sociale, sia all'interno che all'esterno del Centro Sociale;
- Promozione di attività di segretariato sociale in raccordo con gli operatori comunali e con gli altri Enti;

- Utilizzazione degli anziani in forme di volontariato sociale e culturale e in attività socialmente utili;
- Organizzazione di iniziative atte a sostenere associati e non in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi di solidarietà, beneficenza e per autofinanziamento;
- Valorizzazione della gestione delle zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale ed alla produzione ecologica.

PROMUOVERE ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA AMBIENTALI

- Ad informare correttamente e a sensibilizzare la cittadinanza dai rischi derivanti per la salute da fenomeni di inquinamento ambientale;
- a condurre iniziative di studio, ricerca e approfondimento delle tematiche ambientali con particolare riferimento agli effetti provocati sull'ambiente e sulla salute umana dal funzionamento di impianti industriali, di processi chimici e fisici e di tutto quanto possa interagire con l'ambiente ed il territorio;
- a rapportarsi con i soggetti istituzionali affinché questi operino per il perseguimento della tutela dell'ambiente e della salute;
- ad intervenire in tutte le sedi opportune per garantire il rispetto dei principio di tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e della salute;

PROMUOVERE LA CITTADINANZA ATTIVA

- di raccogliere, catalogare e coordinare materiale di ricerca e documentazione, di stimolare lo studio e la riflessione critica;
- di coinvolgere strati allargati di opinione pubblica e soggetti istituzionali nazionali e internazionali sui temi:
- la nonviolenza come metodo di risoluzione dei conflitti;
- la finanza etica;
- la cittadinanza attiva e responsabile;
- allestire uno spazio di documentazione aperto al pubblico con esperti a disposizione;
- promuovere laboratori di sensibilizzazione e formazione permanente per scuole e associazioni: "scuola dei diritti", "scuola di pace", "scuola dei popoli", "scuola della giustizia";
- organizzare eventi seminariali e dibattiti con la città, per i cittadini italiani e stranieri;
- favorire il collegamento e la costruzione di reti stabili di collaborazione con le realtà cittadine, italiane e internazionali che operano con le stesse finalità;
- organizzare e sostenere progetti di cooperazione con i paesi in "via di sviluppo";
- promuovere il collegamento diretto con le realtà dei paesi in via di sviluppo con programmi di gemellaggi e scambi culturali;
- promuovere e sostenere progetti di gestione nonviolenta dei conflitti come forma di alternativa alla guerra.

Art. 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 - Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 7 - Categorie di soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- fondatori
- Onorari;
- Benemeriti;
- Ordinari.

- a. sono soci fondatori coloro che hanno contribuito alla creazione dell'Associazione, così come risulta dall'atto costitutivo.
- b. Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio.
- c. Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.
- d. Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento, in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, i soci onorari, benemeriti, ordinari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Art. 8 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b. sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c. espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo e ai soci interessati, entro 60 (sessanta) giorni.

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno 1 (uno) mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre 1 (uno) anno;
- e) per morte.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella sede sociale. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro 30 (trenta) giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei soci.

È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale e un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più 1 (uno) dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 15 - Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso e approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà tra i presenti una commissione di scrutatori composta da 3 (tre) persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntive e preventive del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' in facoltà dei soci, purchè la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un 1/5 (un quinto) dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro 1 (uno) mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione e ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% (dieci per cento) in aumento e fino a 1/4 (un quarto) in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci, con la maggioranza composta da soci fondatori . Dura in carica tre anni.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere Economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti, la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più 1 (uno) dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente incaricati, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più 1 (uno) dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per 3 (tre) riunioni consecutive, o comunque per 6 (sei) riunioni nell'arco di 1 (uno) anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta al bimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 3 (tre) componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno 5 (cinque) giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica, senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 - Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte ai terzi e in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende, in particolare, l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli, entro 20 (venti) giorni, alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e tra organismi dirigenti;

Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Proviviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti, che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, il quale, in particolare, ha il compito di mantenere i contatti necessari e opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno 2 (due) dei membri.

Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Proviviro è incompatibile con qualsiasi altracarica sociale.

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti, che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea, anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 23 - Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare, redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 24 - Tesoriere Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con apposita relazione.

Art. 25 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonchè da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 26 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse e accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 27 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

Art. 28 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 29 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 30 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio di ogni anno e termina il 31 (trentuno) dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i 15 (quindici) giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 33 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato:

Pasquale Massafra

Gianfranco Santoro

Michele Mastrovito

Giuseppe Basta

Iolanda Massaro

Maria Carmela Punzi Notaio.

Vi è il sigillo.